

UNA DOVEROSA SPIEGAZIONE AI CLIENTI

Perché l'articolo 10 della Legge 28 giugno 2019, n. 58 è inapplicabile

Caro Cliente,

questo breve volantino redatto dalle nostre Associazioni di categoria, ti spiega perché le novità introdotte dalla Legge 58 in tema di detrazioni fiscali per l'acquisto di serramenti, tende e schermature solari non sono applicabili e in quali rischi puoi incorrere nel caso qualche operatore te le proponesse.

Cos'è

Il DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 giovedì 27 giugno, fra gli altri provvedimenti, relativamente alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico prevede che: per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

IN SOSTANZA COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

Ciò che c'era prima c'è ancora.
Si è aggiunta una terza pratica che ipotizza che il consumatore possa ricevere uno sconto in fattura del 50% cedendo in cambio le detrazioni che gli spettano.

Quello che c'è da sapere

1. Lo sconto in fattura vale solo per gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Non vale per gli incentivi per gli interventi di ristrutturazione edile.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione sconto in fattura da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

COSA VUOL DIRE?

Significa che fino all'emanazione del Provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate lo "sconto in fattura" non sarà comunque applicabile.

Dopo sarà comunque indispensabile che anche il venditore di serramenti, tende e schermature solari sia interessato a vendere seguendo quell'opzione. Altrimenti si potrà sempre ottenere le detrazioni del 50% come negli ultimi anni.



Perché i costruttori italiani di serramenti, tende e schermature solari non possono offrirle lo sconto in fattura?

Gli Uffici Studi delle Associazioni hanno analizzato a fondo le ripercussioni dell'applicazione dello sconto in fattura per le imprese italiane che producono e vendono serramenti, tende e schermature solari. Sono arrivati alla conclusione che se un costruttore applicasse lo sconto in fattura a tutti i suoi clienti:

1. la riduzione degli incassi del 50% porterebbe l'azienda a non essere in grado di sostenere né il pagamento dei fornitori, né gli stipendi dei dipendenti e l'Azienda sarebbe destinata alla chiusura entro due anni;
2. il costruttore disporrebbe di molto più credito fiscale (derivante dalle detrazioni trasformate in sconto in fattura) che tasse da pagare e in quel caso le detrazioni andrebbero semplicemente perse;
3. ogni anno il mancato recupero del credito fiscale crescerebbe in maniera esponenziale (sempre che l'impresa non abbia già chiuso prima).

COME CONSUMATORE A COSA DEVO STARE ATTENTO?

È possibile che non limitandoti a chiedere al tuo costruttore di serramenti, di tende e di schermature solari di fiducia ma volendo cercare per forza qualcuno che applichi lo sconto in fattura, a forza di chiedere si trovi chi acconsente.

Il nostro consiglio è di verificare l'offerta di chi vi applica lo sconto in fattura con un'offerta per la medesima fornitura, di un'azienda che non abbia accettato di applicarlo e di valutare con attenzione anche la confrontabilità dei prodotti offerti, l'esperienza e la competenza di chi vi sta vendendo serramenti, tende e schermature solari.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER OTTENERE L'ANALISI ECONOMICA DEI CENTRI STUDI
SCRIVI UNA MAIL A:
economia@unicmi.it**



unicmi@unicmi.it | info@pvcforum.it | edilegnoarredo@federlegnoarredo.it
apps@federlegnoarredo.it | assotende@federlegnoarredo.it | legnolegno@legnolegno.it
produzione@cna.it | confartigianato@confartigianato.it | info@anfit.it